

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa 24 gennaio 2013

Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

(Repertorio atti n. 2/CU).

G.U. 19 febbraio 2013, n. 42

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;

Visto l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», il quale ha previsto che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nell'ambito dei loro ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 della citata normativa e per tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza Unificata;

Vista la nota n. 300 del 21 dicembre 2012 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha trasmesso le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, documento che è stato diramato, in data 8 gennaio 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

Considerato che, per l'esame del provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 16 gennaio 2013 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole al conseguimento dell'intesa;

Considerato, altresì, che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, hanno illustrato alcuni perfezionamenti del testo, predisposti a seguito degli incontri avvenuti con i rappresentanti delle Parti sociali, che sono state condivisi dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha fatto pervenire la nuova formulazione delle linee guida in esame che, il 18 gennaio 2013, è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo diramato il 18 gennaio 2013;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti locali,

Sancisce l'Intesa

ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 sulle Linee guida in materia di controlli, nella formulazione trasmessa, con nota del 17 gennaio 2013, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 24 gennaio 2013

Il Presidente: Gnudi

Il segretario: Siniscalchi

Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35

Indice

1. Premessa
2. Finalità
3. Ambito di applicazione
4. Definizioni
5. Principi
 - 5.1 Chiarezza della regolazione
 - 5.2 Proporzionalità al rischio
 - 5.3 Coordinamento delle attività di controllo
 - 5.4 Approccio collaborativo del personale
 - 5.5 Formazione e aggiornamento del personale.
 - 5.6 Pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli

1. Premessa

Le presenti Linee Guida, previste dal comma 5 dell'art. 14 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio; approccio collaborativo del personale; pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento.

Adottate mediante intesa in sede di Conferenza unificata, le Linee Guida rappresentano il risultato di una elaborazione condivisa sulla razionalizzazione e la semplificazione dei controlli sulle imprese.

Le Linee Guida sono state adottate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*)

. Si tratta dei principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione. L'applicazione di tali principi consente di semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di: 1) eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti; 2) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività dell'impresa;

In linea con i suddetti principi, le presenti linee Guida mirano, dunque, a migliorare l'efficienza del sistema dei controlli nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato riducendo, al contempo, gli oneri burocratici a carico delle imprese (soprattutto quelle di piccola e media dimensione) che, come sottolineato anche dall'OCSE, sostengono maggiori costi amministrativi connessi all'adempimento degli obblighi imposti dalla regolazione.

In questa prospettiva, si evidenzia anche l'intenzione di operare una modernizzazione della nozione di controllo. Nel rispetto della logica di semplificazione sostanziale che caratterizza tutto l'impianto del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, il controllo deve evolvere da una funzione spesso più incentrata sull'accertamento della conformità formale verso una più moderna funzione tesa ad assicurare l'effettivo adempimento sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Si tratta di avviare un cambiamento culturale, che delinea l'attività di controllo nella prospettiva dell'effettiva tutela dell'interesse pubblico perseguito.

Per il perseguimento di tali finalità, le presenti Linee Guida sono rivolte al personale accertatore e alle amministrazioni che dispongono i controlli.

I contenuti delle Linee Guida saranno oggetto di aggiornamento periodico anche alla luce dell'esperienza applicativa da parte delle amministrazioni e della consultazione delle imprese e delle loro associazioni.

Sul piano metodologico, l'approccio adottato nell'elaborazione delle presenti linee Guida è di tipo "modulare": i principi e i criteri a carattere generale sono affiancati da indicazioni di strumenti operativi e/o percorsi metodologici utili alla loro concreta attuazione. Questi percorsi sono integrati dalle indicazioni di alcune "buone pratiche" individuate nel contesto italiano o in altri ordinamenti giuridici. Spetta poi a ciascuna amministrazione adattare al rispettivo ambito di tutela, una, o più, tecniche individuate.

2. Finalità

Le Linee Guida, **in attuazione del comma 5 dell'articolo 14 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5**, individuano, principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli di governo. L'obiettivo è ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese.

3. Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione.

Le Linee Guida si applicano ai controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese.

Riguardo ai procedimenti che implicano controlli documentali, ad essi si applica la regola del controllo puntuale, salvi i casi in cui sono espressamente previsti i controlli a campione, ai quali si applicano le presenti Linee Guida.

Le presenti Linee Guida si applicano anche ai casi in cui il contenuto informativo dei controlli è utile a garantire l'efficacia o a ridurre l'onere di un altro controllo.

Esempi di buone prassi

- l'esito di un controllo documentale nel quale una amministrazione pubblica abbia verificato i titoli di p

- l'esistenza di informazioni sulle superfici di un'azienda agricola derivanti da controlli o certificate in b

4. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono per:

«Controllo sull'impresa»: l'attività finalizzata al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono normativamente tenute le imprese in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico.

«Coordinamento»: qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i controlli di loro competenza in modo coordinato coerente, al fine di contribuire efficacemente alla tutela dell'interesse pubblico protetto e al contempo garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa.

«Rischio»: si intende per rischio la pericolosità di un evento, calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Il concetto di rischio comprende la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva. Il rischio oggettivo è legato al tipo di attività svolta e alla gravità dell'evento che può derivare dall'inosservanza delle norme poste a tutela dell'interesse pubblico; il rischio soggettivo è legato all'affidabilità della singola impresa, cioè alla sua attitudine, in relazione ai comportamenti pregressi, ad ottemperare alle norme poste a tutela dell'interesse pubblico».

«Check list» elenco degli obblighi e degli adempimenti a cui ciascuna categoria di imprese è soggetta con l'indicazione delle amministrazioni competenti ad effettuare i relativi controlli.

5. Principi

Di seguito sono indicati alcuni dei principi che devono informare l'attività di controllo sulle imprese. Questi principi sono indirizzati sia alle amministrazioni che al personale ispettivo. Alcuni sono di immediata applicazione altri, invece, richiedono una preliminare azione di pianificazione delle attività anche attraverso una ottimizzazione nella gestione delle risorse e l'utilizzo di molteplici strumenti organizzativi e tecnologici.

Inoltre, va considerata la stretta relazione esistente tra principi e relativi percorsi operativi: ciascun principio può essere attuato con diversi strumenti che solo per chiarezza espositiva, sono illustrati separatamente. La razionalizzazione dei controlli, infatti, implica un approccio sinergico che, come dimostrato nell'esperienza regionale del registro unico dei controlli, spesso necessita dell'adozione di più strumenti operativi tra loro coordinati. Infine è necessario effettuare una preliminare attività di censimento dei procedimenti di controllo e di tutti soggetti coinvolti alla loro attuazione; ciò consente di facilitare la raccolta di informazioni, far emergere eventuali sovrapposizioni dei controlli ed individuare i migliori percorsi operativi necessari allo loro razionalizzazione e coordinamento.

5.1 Chiarezza della regolazione. Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa. La chiarezza della regolazione costituisce il presupposto imprescindibile per consentire l'ottemperanza alle disposizioni normative da parte dei destinatari. **A tal fine, le amministrazioni devono far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondete tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione**

La chiarezza della regolazione viene perseguita attraverso diversi strumenti, tra i quali;
a) *Lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list)*. Per ogni procedimento di controllo, l'amministrazione/ufficio competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Le liste degli obblighi e degli adempimenti (*check lists*)

, predisposte con l'eventuale ausilio di descrizioni o immagini, devono essere adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui siti, da parte degli sportelli unici, attraverso opuscoli informativi e qualsiasi altro strumento atto a consentire la più ampia diffusione.

b) *Risposte alle richieste delle imprese aventi ad oggetto l'interpretazione di una disposizione normativa*, al fine di rendere noto preventivamente l'indirizzo in sede di controllo.

c) *Pubblicazione delle risposte alle domande frequenti (FAQ)* su un apposito link del sito istituzionale.

d) *Utilizzo delle informazioni emerse in sede di controllo per migliorare la regolazione esistente*.



e) *Prevenzione dell'attività di controllo*. Poiché l'attività di controllo comporta anche dei costi per le amministrazioni, ove possibile, andrebbe prevenuta mediante adeguata pubblicità di adempimento degli obblighi da parte delle imprese, ad esempio mediante esposizione dei titoli abilitativi posseduti.

f) *Manual dei controlli*. Possono rappresentare un utile strumento per fornire indicazioni operative sulle modalità di svolgimento dei controlli (soprattutto in loco) e sulle relative procedure adottate per la verifica di ciascun adempimento (tempi, periodicità, dati ed elementi verificati, documentazione utilizzata per il controllo ecc..).

Raccomandazione: le amministrazioni assicurano la più ampia diffusione degli obblighi gravanti sui cittadini e sulle imprese in materia di controlli.

Esempi di buone prassi

- Programma "più sicurezza alimentare, migliore impresa" (Safer food, better business)
- L'autorità inglese in materia alimentare (Food Standard Agency) ha adottato un apposito programma



Opening checks

- Check the date and expiry dates of all food and drink.
- Check the temperature of food and drink.
- Check the date and expiry dates of all cleaning products.
- Check the date and expiry dates of all cleaning equipment.
- Check the date and expiry dates of all cleaning equipment.

Closing checks

- Check the date and expiry dates of all food and drink.
- Check the temperature of food and drink.
- Check the date and expiry dates of all cleaning products.
- Check the date and expiry dates of all cleaning equipment.
- Check the date and expiry dates of all cleaning equipment.

- Interpello del contribuente. L'istituto consente al contribuente di inoltrare all'agenzia fiscale e delle dogane...
- Opuscoli informativi per l'applicazione delle norme di condizionalità: dal 2005 sono stati introdotti de...

5.2 Proporzionalità al rischio. Il controllo sulle attività d'impresa deve essere programmato in funzione della proporzionalità al rischio. Ciò presuppone l'individuazione del tipo di rischio connesso a una determinata attività e la valutazione della probabilità che si verifichi un danno all'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto.

Nella fase di programmazione dei controlli, il principio di proporzionalità comporta il superamento del tradizionale paradigma metodologico basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare. L'attività di controllo, infatti, va programmata in modo differenziato a seconda del rischio dell'attività interessata, **valutata dall'amministrazione/ufficio competente**

, consentendo di impiegare le risorse (di personale ed economiche) dove possono essere maggiormente efficaci. In questa programmazione, resta impregiudicata l'applicazione delle discipline settoriali che impongono controlli "a tappeto" o "periodici" e, ove richiesti, i controlli "a sorpresa" o "su denuncia", così come è confermata la metodologia basata su analisi di rischio in applicazione di normative dell'Unione europea, nazionali o regionali che già la prevedono.

Box 1: Metodologia per l'analisi del rischio

Sulle metodologie per procedere all'analisi del rischio esiste un'ampia letteratura. In questa sede bastano

a) la probabilità che il destinatario di un obbligo non adempia;

b) la rilevanza dell'impatto ambientale, inosservanza obbligo gas, inquinamento, efficienza energetica, sicurezza

Sintetizzando il ciclo di analisi del rischio, i passaggi determinanti possono essere riassunti come segue:

1. Analisi della normativa che attribuisce funzioni all'amministrazione e definizione degli obiettivi dell'incarico.

2. Individuazione dei rischi di violazione degli obblighi e di inosservanza degli adempimenti.

3. Classificazione e scala del rischio. I rischi possono essere classificati facendo riferimento a:

a) attività svolta (criterio oggettivo) e tipo di rischio considerato (se ambientale, igienico sanitario, fiscale, ecc.);

b) singola impresa (criterio soggettivo). In questo caso il rischio può essere associato a diversi "indicatori di rischio".

In base alla valutazione della probabilità dell'inosservanza e rilevanza dell'impatto, l'amministrazione classifica il rischio.

4. Programmazione dei controlli e semplificazione dei connessi adempimenti amministrativi in base alla classificazione del rischio.

5. Esame e aggiornamento periodico dei metodi di valutazione del rischio e individuazione di eventuali nuove attività da controllare.

Esempi di buone prassi:

Il Regolamento Vigili del fuoco, Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 il Governo ha adottato, in materia di

Il Regolamento individua l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi correlando

Nel dettaglio:

□ nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte

□ nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da
□ nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dal
Per ciascuna categoria, il provvedimento individua procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli
□ rispetto alle imprese inserite nella categoria A, i vigili del fuoco effettuano controlli a campione successivamente
□ rispetto alle imprese inserite nella categoria B, i vigili del fuoco effettuano pareri di conformità sul proprio
□ rispetto alle imprese inserite nella categoria C, i vigili del fuoco effettuano controlli a tappeto successivi

5.3 Coordinamento delle attività di controllo. Al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni, le amministrazioni adottano strumenti di coordinamento tra i diversi soggetti che esercitano attività di controllo. Le amministrazioni, individuano preliminarmente il livello ottimale delle attività di coordinamento per valorizzare al meglio le sinergie tra tutti gli attori coinvolti.

Il principio del coordinamento viene perseguito tramite diversi strumenti, quali;

- a) *Piani annuali* di controllo coordinati tra più amministrazioni;
- b) *Banche dati comuni* ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi;
- c) *Accordi tra amministrazioni* controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati;
- d) *Modulistica omogenea* che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio i verbali di accertamento).

Raccomandazione: le amministrazioni adottano tutti gli strumenti di coordinamento ritenuti idonei a rendere più efficaci e razionali i controlli effettuati e al contempo ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni.

Esempi di buone prassi.

- Il Protocollo d'intesa sui controlli ambientali perfezionato tra la Regione Marche, il comando dei carabinieri e la Guardia di finanza;
 - Il Sistema integrato di sicurezza previsto dalla legge Emilia Romagna n. 24 del 2003. Nell'ambito del sistema integrato di sicurezza, le amministrazioni coinvolte hanno adottato un approccio integrato di controllo, che ha permesso di:
 - L'istituzione di un Registro Agricoltura Controlli rappresenta un buon esempio di approccio integrato all'attività di controllo, che ha permesso di:
 - la minore sottrazione di tempo e risorse all'attività imprenditoriale che può derivare dall'aver evitato o ridotto il numero di controlli;
 - la pubblicizzazione dei risultati dell'attività svolta che sono rese disponibili alle varie amministrazioni coinvolte;
 - l'eliminazione delle duplicazioni in virtù dell'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di comunicare i risultati dei controlli;
 - la trasparenza dell'attività ispettiva grazie all'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni coinvolte, di pubblicizzare i risultati dei controlli.
- Al tempo stesso ciascuna impresa, consultando direttamente il Registro in relazione alla propria attività, è in grado di:

5.4 Approccio collaborativo del personale. I soggetti operativamente deputati ai controlli devono avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l'impresa, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto. Si tratta, innanzitutto, di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del controllore; alla verifica della corrispondenza tra il fatto/il comportamento/l'omissione dell'impresa e il dato normativo deve essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell'ottemperanza e informazione promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale.

Inoltre, nell'esercizio concreto del controllo, gli interessati devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell'attività d'impresa. Il principio dell'approccio collaborativo viene perseguito tramite diversi strumenti, quali:

a) *Elaborazione di liste degli obblighi e degli adempimenti* per indicare all'impresa la modalità corretta per ottemperare agli adempimenti. Tali *check-list*

facilitano le stesse attività di controllo perché guidano i controllori, fornendo loro parametri certi e riducendone, nel contempo, la discrezionalità

b) *Trasparenza*, vale a dire l'indicazione preventiva, se possibile e nei limiti del rispetto della riservatezza, dei tempi e delle modalità del controllo. Resta impregiudicata la necessità di prevedere controlli a sorpresa. Le amministrazioni assicurano la trasparenza dell'attività di controllo nei confronti del destinatario, la motivazione degli atti adottati e la partecipazione dei diretti destinatari al fine di garantire il contraddittorio anche durante i controlli in atto.

Il principio della trasparenza dell'azione dei controlli viene perseguito tramite diversi strumenti, quali: la riconoscibilità dell'ispettore e la elaborazione di linee guida o *check-lists* sulle modalità di espletamento dei controlli.

c) *Dotazioni tecniche*. Particolarmente utile è il collegamento a banche dati comuni che consentano agli ispettori di stilare il verbale contestualmente ai controlli e con un formato immediatamente trasmissibile e trattabile informaticamente dall'amministrazione. Le dotazioni tecniche costituiscono condizione preliminare allo svolgimento di un'attività ispettiva più efficace e maggiormente orientata alla tutela dell'interesse protetto.

d) *Meccanismi di promozione dell'ottemperanza*: ove previsto da disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente sanabili, il controllore che verifica la non ottemperanza indica all'impresa controllata il

modo
e il
termine

entro cui adempiere correttamente. La sanzione viene applicata solamente nel caso di mancata conformazione dell'impresa alle indicazioni fornite dall'ispettore.

Raccomandazione. Le amministrazioni assicurano, nello svolgimento concreto del controllo, un approccio collaborativo con le imprese e la trasparenza dell'attività svolta.

Esempi di buone prassi.

- La diffida del Ministero del lavoro. L'art 13 del D.Lgs. 124/04 stabilisce che "in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro, il Ministero del lavoro 18 settembre 2004 emette un'ingiunzione di adempimento (art. 7 della L.R. n. 21 del 1984 prevista dal P.D.L. n. 112 del 1998).

5.5. Formazione e aggiornamento del personale. La formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l'impresa oggetto di controllo. Per questo motivo, l'amministrazione deve curare la programmazione della formazione e del successivo aggiornamento, orientandoli non più esclusivamente sulla conoscenza del dato normativo, ma alle effettive condizioni delle imprese oggetto di controllo. In questo modo, la formazione assicura non solo la competenza tecnica e la professionalità dei controllori nell'applicare le norme, ma anche la capacità di comprendere la realtà delle imprese su cui il controllo va concretamente esercitato e la sensibilità necessaria ad assicurare il rispetto sostanziale della policy da implementare (ovvero la tutela dell'interesse giuridicamente rilevante).

Raccomandazione: le amministrazioni garantiscono la formazione e la qualificazione del personale addetto ai controlli in una logica di servizio e di cooperazione, anche attraverso meccanismi di raccordo e collaborazione tra amministrazioni, e tendono all'introduzione di una separazione tra il momento della promozione del corretto adempimento e quello del controllo.

Esempio di buone prassi.

- Stage formativi nelle imprese lombarde con la legge regionale n. 7/2012 ha dis...

5.6 Pubblicità e trasparenza dei risultati dei controlli

Il principio della pubblicità e trasparenza dei controlli viene perseguito tramite:

- a) La previsione di *meccanismi di incentivazione e disincentivazione* attraverso la pubblicizzazione dei risultati finali dei controlli, individuata in alcune esperienze internazionali. Potrebbero, ad esempio» essere predisposti meccanismi premiatiti in caso di ottemperanza (come la riduzione di adempimenti, o il rilascio di certificati di ottemperanza - "bollini" - che l'impresa può vantare sul mercato), oppure meccanismi di disincentivazione in caso di non ottemperanza.

b) La costituzione di *Banche dati comuni* ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi al fine di garantire la condivisione e la diffusione delle informazioni.

Raccomandazione: le amministrazioni adottano tutti gli strumenti ritenuti idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza dell'attività ispettiva svolta, nonché la partecipazione dell'impresa su cui il controllo viene esercitato.